



VADEMECUM PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

del 25 e 26 maggio 2025
e ballottaggi e referendum dell'8 e 9 giugno 2025

A cura di **Stefania Dota**, Vice Segretario Generale ANCI e di
Maria Rosaria Di Cecca, Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali ANCI



Aprile 2025

A cura di **Stefania Dota**, Vice Segretario Generale e **Maria Rosaria Di Cecca**, Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

e di **Mariella Sorrenti** – Responsabile Dipartimento Affari Legislativi ANCI

I dati del presente Vademecum sono stati elaborati da **Massimo La Nave** – Ufficio Ricerche ANCI

INDICE

PREMESSA

PARTE GENERALE

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1.1 Adempimenti procedurali - Presentazione delle liste

1.1.1 Disciplina delle candidature

1.1.2 Presentazione delle candidature

1.1.3 Documentazione da presentare con la lista dei candidati al Consiglio comunale

1.1.4 Documentazione da presentare per i candidati a Sindaco

2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

2.1 Incandidabilità

2.2 Ineleggibilità

2.3 Incompatibilità

3. MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

3.1 Elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

3.2 Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

4. TABELLE DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

5. Disposizioni in materia di trasparenza elettorale

5.1 Mandatario elettorale

5.2 Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature

5.3 Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati

5.4 Protezione dati personali

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROPAGANDA ELETTORALE

7. FOCUS: I NUMERI DEI COMUNI AL VOTO

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

APPENDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Documentazione d'interesse relativa alle elezioni 2025

1.1.1 D.L. 19 marzo 2025 n. 27

1.1.2 Decreto del Ministro dell'Interno 24 marzo 2025

2. GIURISPRUDENZA

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, è stato pubblicato il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025*”. Il provvedimento disciplina la durata delle operazioni di voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025, al fine di garantire il coordinamento normativo e l’efficacia dei relativi adempimenti.

L’art. 1, primo comma, prevede che le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie del 2025, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, derogando espressamente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge n. 147/2013¹, al fine di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie.

Con il decreto 24 marzo 2025, il Ministro dell’interno ha disposto lo svolgimento del turno ordinario annuale delle **elezioni amministrative** nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nelle giornate di **domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 26 maggio 2025, dalle ore 7 alle ore 15**, con **eventuale turno di ballottaggio** per l’elezione diretta dei Sindaci nei giorni di **domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025**. Ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, come previsto dal citato decreto-legge n. 27/2025, **si considera giorno di votazione quello della domenica**.

Nei giorni **8 e 9 giugno 2025**, come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025, in concomitanza del secondo turno delle amministrative, si terranno le votazioni per i **cinque referendum popolari abrogativi** ammessi dalla Corte Costituzionale, sentenze nn. 11, 12, 13, 14 e 15 del 20 gennaio 2025.

Nel caso di simultaneità delle consultazioni referendarie ed amministrative – una volta completate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione – si procede alle operazioni di **scrutinio dei referendum. A seguire, senza interruzioni, si svolge lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative**.

Lo scrutinio delle elezioni circoscrizionali, ove tenute, è rinviato alle ore 9 del martedì.

Il decreto-legge n. 27/2025, all’art. 2, stabilisce che in caso di contemporaneo svolgimento, nell’anno 2025, di consultazioni referendarie e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento² degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum di cui al D.P.R. n. 361/1957. Lo stesso articolo dispone inoltre che nei comuni dove si svolgono anche le elezioni amministrative la composizione degli uffici elettorali di sezione e l’entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni amministrative, mentre resta ferma l’entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70/1980, a seconda del tipo di consultazione.

¹ L’art. 1, c.399, della legge n. 147/2013, stabilisce che le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

² Nel “funzionamento” degli uffici elettorali di sezione rientrano, non occorre specificare, attività quali l’autenticazione delle schede, la registrazione degli elettori che si presentino a votare, le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, la trasmissione dei plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

In considerazione dell'estensione della durata delle operazioni di votazione lo stesso articolo, al comma 3 prevede un incremento del 15% degli onorari fissi forfetari previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge n. 70/1980 a beneficio dei componenti di seggio per le consultazioni elettorali diverse da quelle referendarie. Ciò poiché ai componenti di seggio dei referendum già si applica una maggiorazione di 33 euro per il Presidente e 22 euro per scrutatori e segretari per ogni quesito in aggiunta al primo, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che si svolgono su due giorni non abbinati ai referendum, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge n. 70/1980, aumentati del 15%.

Le **spese** derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative, sono **proporzionalmente ripartite** tra lo Stato e gli altri enti interessati, in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

Elettori fuori sede

L'art. 2 del D.L. n. 27/2025 reca la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie, riprendendo ed affinando quella recata dal D.L. n. 7/2024 riferita alle elezioni europee. In particolare, è previsto che i cosiddetti "fuori sede", per un periodo di almeno tre mesi in cui ricade la data di svolgimento del referendum, possano richiedere l'ammissione al voto nel Comune di temporaneo domicilio entro il termine di 35 giorni prima della data prevista per la consultazione referendaria e possono revocarla entro il termine di 25 giorni prima della medesima data. Conseguentemente, entro il ventesimo giorno antecedente la data del voto, spetta al Comune di temporaneo domicilio acquisire da quello di residenza una comunicazione che attesti la titolarità da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, cui segue l'annotazione da parte del Comune di residenza, nella lista elettorale sezionale, che il diritto sarà esercitato altrove. Sul piano organizzativo la norma proposta autorizza i Comuni ad istituire una speciale sezione elettorale ogni 800 elettori fuori sede ammessi al voto, con conseguente distribuzione delle frazioni eccedenti in elenchi aggiunti nelle sezioni ordinarie, laddove possibile, entro la misura del 10% rispetto al numero degli elettori già iscritti. I Comuni nei quali il numero degli elettori fuori sede ammessi risulti inferiore ad 800, provvedono a distribuirli nelle liste aggiunte alle sezioni ordinarie esistenti, sempre rispettando possibilmente il predetto limite del 10%.

Infine, l'articolo 4 del D.L. n. 27/2025 recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 23 gennaio u.s., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, e dell'art. 2, c. 6, del CAD nella parte in cui non consentono all'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni (vedasi successivo par. 1.1.3 della Parte Generale). In buona sostanza, la norma in esame prevede la possibilità per questi elettori di sottoscrivere con firma digitale le liste dei candidati.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del TUEL, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (dunque, a partire dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni in base all'art. 18, comma 1, del DPR 570/1960), il consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili. Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali (ad es., l'approvazione del bilancio e del rendiconto, l'esecuzione di un ordine del giudice, il riconoscimento di debiti fuori bilancio). L'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica, tenendo presente il criterio delle scadenze fissate improrogabilmente dalla legge o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere. Come evidenziato in una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza deve essere esplicitata in modo chiaro e valutata in modo rigoroso nonché tenendo sempre in considerazione gli interessi che con una delibera adottata si intendono in concreto soddisfare. La valutazione, dunque, va fatta caso per caso e adeguatamente motivata rispetto all'interesse pubblico perseguito (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5766 del 2021). Su tale tematica, inoltre, anche il Ministero dell'interno ha più volte ribadito che spetta agli stessi Consigli comunali stabilire quali atti rientrino in tale tipologia (vedi circolare 7 dicembre 2006).

La disposizione di cui al citato articolo 38, come evidenziato da una consolidata giurisprudenza e dal Ministero dell'Interno in vari pareri, non si estende, per analogia, anche agli atti della giunta e del sindaco che, pertanto, potranno essere adottati fino alla data delle elezioni (TAR Calabria, sez. I, sentenza 29 agosto 2018, n. 1558; TAR Lombardia, sentenza n. 67 del 2019; pareri Ministero dell'interno del 4 febbraio 2020, del 19 luglio 2018, del 14 maggio 2014).

Il presente Vademecum si propone, dunque, come uno strumento di consultazione e guida, pensato con l'intento di offrire un supporto completo e dettagliato alle amministrazioni comunali coinvolte nel prossimo appuntamento elettorale. Fornisce, infatti, un quadro definito dei compiti e delle procedure da seguire per la presentazione delle liste elettorali, nonché delle modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in materia di comunicazione istituzionale e trasparenza elettorale.

Inoltre, per i soli Comuni che andranno al voto il 25 e 26 maggio, delinea un calendario dettagliato degli adempimenti da rispettare, con specifiche date e scadenze, al fine di garantire una gestione efficace e organizzata delle attività pre e post elettorali.

In aggiunta, l'Appendice contiene il quadro normativo di riferimento, che consente alle amministrazioni di orientarsi nel complesso panorama legislativo che regola le elezioni comunali.

PARTE GENERALE

1. ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

1.1 Adempimenti procedurali - Presentazione delle liste

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1.1.1 Disciplina delle candidature

In ordine alla **disciplina delle candidature**, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

In via generale, per quanto concerne la **data delle elezioni**, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno *non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni* ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Le **liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco** devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, come previsto dalla legge n. 81/93, art. 3 e s.m.i. Si ricorda che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 10 del 3 marzo 2023.

1.1.2 Presentazione delle candidature

Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate dall'art. 3 della legge n. 81/1993 e s.m.i., dall'art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i., dall'art. 4 della legge n. 120/1999 e s.m.i. e dall'art. 21 del D.lgs. n. 445/2000 e s.m.i.

Per le elezioni dell'anno 2025, le candidature devono essere presentate dalle ore 8 del 25 aprile 2025 alle ore 12 del 26 aprile 2025.

1.1.3 Documentazione da presentare con la lista dei candidati al Consiglio comunale

a) La **lista dei candidati** va presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per tale dichiarazione.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;
- il programma amministrativo.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3, legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate a termini dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445/2000. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Semplificazione amministrativa

La specialità del procedimento elettorale non consente di applicare i principi in materia di semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, per cui non è ammessa in particolare, l'autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione in calce al documento (C.d.S., sez. I, parere n. 1232/2000).

Sottoscrizione delle liste da parte di elettori impossibilitati alla firma autografa

L'art. 4 del D.L. 19 marzo 2025 n. 27, ha stabilito che la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata mediante firma digitale "dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare" (per tali condizioni vedi successivo calendario elettorale). Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale "è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare".

L'art. 73, relativo alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al comma 1 prescrive: *"Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi"*.

La Corte cost., con la sentenza 25 gennaio – 10 marzo 2022 n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, c. 3-bis nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, legge n. 53/1990).

b) Certificati elettorali dei presentatori/sottoscrittori: ogni lista di candidati è corredata dai certificati relativi al possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori. Tali certificati, che possono essere anche collettivi, dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. I certificati possono essere richiesti, acquisiti o ricevuti oltre che su carta, anche in formato digitale (art. 38-bis, c. 3, D.L. n. 77/2021). Per quanto riguarda i certificati in formato digitale, questi vengono richiesti tramite posta elettronica certificata dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da un suo delegato. In caso di delega questa deve essere firmata digitalmente dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico. La richiesta è corredata di copia del documento di identità del richiedente.

Certificati elettorali tramite PEC

Anche in caso di richiesta di certificati tramite PEC, l'ufficio elettorale deve rilasciare, con lo stesso mezzo, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;*
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.*

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Le autenticazioni sono effettuate dai soggetti di cui al novellato articolo 14 della legge n. 53/1990.

c) Contrassegno di lista: l'articolo 28 del D.P.R. n. 570/1960 prescrive l'obbligo di presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere riportato sui moduli recanti le indicazioni dei candidati e dei sottoscrittori.

Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale od in triplice esemplare in forma cartacea (art. 38-bis, c. 2, D.L. n. 77/2021).

I contrassegni sono circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I contrassegni non possono riprodurre simboli o elementi indicati negli articoli 27 e 33 del D.P.R. n. 570/1960. Inoltre è vietato depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie autoritarie.

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il candidato alla carica di sindaco è affiancato dal contrassegno della lista di consiglieri a lui collegata.

d) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale: con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura di consigliere comunale (artt. 28 e 32, T.U. n. 570/1960). La dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL). La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021.

e) Certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali (artt. 28 e 32, T.U. n. 570/1960): detti certificati possono essere richiesti in formato digitale tramite PEC e rilasciati nel medesimo formato entro 24 ore (art. 38-bis, c. 3 e 4, D.L. n. 77/2021).

f) Delegati: con la lista devono essere indicati due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale. Le designazioni sono fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata (art. 32, D.P.R. n. 570/1960). L'art. 38-bis del D.L. n. 77/2021 ha previsto che l'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata.

L'indicazione dei delegati è essenziale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quanto devono dichiarare il collegamento con il candidato sindaco (art. 72, D. Lgs. n. 267/2000, c. 2 e 7).

L'indicazione dei delegati può essere fatta anche nei comuni con popolazione inferiore (art. 30, D.P.R. n. 570/1960).

I delegati possono essere anche presentatori o candidati.

g) Pubblicità spese elettorali: nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, lo statuto e il regolamento prevedono la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti il deposito delle liste è accompagnato da un bilancio preventivo di spesa (art. 30, legge n. 81/1993).

Rappresentanza di genere

L'art. 71 del D. Lgs. 267/2000, al c. 3 bis prescrive: "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi".

L'art. 73, relativo alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al comma 1 prescrive: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi".

La Corte cost., con la sentenza 25 gennaio – 10 marzo 2022 n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, c. 3-bis nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tabella 1**Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati**

Fascia di popolazione dei comuni	Numero sottoscrittori	
	Da un minimo di	A un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	--	--
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	500	1.000
Comuni con oltre un milione di abitanti	1.000	1.500

Tabella 2**Composizione delle liste - Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti***Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune*

Fascia di popolazione dei comuni	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16

Tabella 3**Composizione delle liste - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti***Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune*

Fascia di popolazione dei comuni	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti non capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

Tabella 4 - Determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale

Fascia di popolazione del comune	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione e del numero dei candidati corrispondente a quello <u>minimo</u> di ogni lista con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾	Quote di genere determinate sul numero <u>massimo</u> complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul numero <u>minimo</u> complessivo dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33= 21	10,66= 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33= 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66= 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	10,66= 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	9	8	4	6	3

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale. Infatti, con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5, formulato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2014 e accolto dal Governo, è stata espressa la volontà di favorire al massimo la rappresentanza di genere applicando, nella formazione delle liste dei candidati, il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

1.1.4 Documentazione da presentare per i candidati a Sindaco

Nei Comuni con popolazione *fino a 15 mila abitanti*, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Nei Comuni con popolazione *superiore ai 15 mila abitanti*, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare, per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e di consigliere comunale. Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato alla carica di Sindaco o consigliere comunale (art. 28 D.P.R. n. 570/1960). La dichiarazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dagli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL). La dichiarazione firmata dal candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati nell'articolo 38-bis, c. 8, D.L. n. 77/2021;
- b) certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- c) dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune o di non essere stato eletto in altro Comune (art. 56, D. Lgs. n. 267/2000);
- d) programma amministrativo: a termini degli articoli 71 e 73, D. Lgs. n. 267/2000, con la lista di candidati al Consiglio comunale deve essere presentato anche il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

A. Candidatura alla carica di Sindaco nei comuni fino a 15.000 abitanti

La candidatura alla carica di Sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Tale lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (art. 71, D. Lgs. n. 267/2000).

Il candidato a Sindaco è affiancato dal contrassegno della lista a lui collegata.

B. Candidatura alla carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste. La dichiarazione di collegamento ha efficacia sole se converge con analoga dichiarazione dei delegati delle liste collegate.

Le liste per il Consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

Il candidato a Sindaco è affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

Autenticazione sottoscrizioni nei Comuni fusi

Nel caso di Comuni fusi, con il conseguente scioglimento dei rispettivi Consigli comunali e la nomina del Commissario, si pone il problema delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori non essendoci più consiglieri comunali in carica.

A tal riguardo si ricorda che la norma prevede che le sottoscrizioni previste dal procedimento elettorale, che non siano espressamente attribuite dalla legge alla competenza autenticatoria solo del notaio, può essere svolta dai soggetti indicati dall'art. 14 della L. n. 53/1990:

- ✓ i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali
- ✓ i presidenti delle province
- ✓ i sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana
- ✓ i sindaci
- ✓ gli assessori comunali e provinciali,
- ✓ i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- ✓ i segretari comunali e provinciali
- ✓ i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia **(1)**
- ✓ i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica
- ✓ i membri del Parlamento
- ✓ gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza.

(1) I pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (Consiglio di Stato, sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, Pubblicazione n.1/2022 del ministero dell'interno)

2. CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ³

2.1 Incandidabilità

- Gli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del TUEL disciplinano le cause di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna. In particolare, il comma 11 dell'articolo 143 stabilisce l'incandidabilità per gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

Il comma 5 del citato articolo 248, invece, stabilisce che non possono candidarsi gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al verificarsi del dissesto finanziario dell'ente.

- L'art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha stabilito le cause e le condizioni ostative che determinano l'incandidabilità alle elezioni provinciali, metropolitane, comunali e circoscrizionali per coloro che abbiano riportato sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. È altresì disposto il divieto di ricoprire qualsiasi altro incarico per il quale l'elezione e la nomina è di competenza del consiglio o della giunta provinciale, metropolitana, comunale e circoscrizionale.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo citato è nulla e l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di dette condizioni.

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte della Commissione elettorale circondariale determina l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

Si ricorda che l'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

2.2 Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità alle cariche degli enti locali sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 del TUEL.

Il fondamento di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti potrebbero influenzare la volontà degli elettori⁴.

³ Si ricorda che, in materia di ineleggibilità e incompatibilità, così come disciplinate dal TUEL, occorre tenere in considerazione anche quanto stabilito dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità.

⁴ Si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 46/1989, ha affermato che *“le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione”*. Pertanto, limitando un diritto fondamentale del cittadino costituzionalmente garantito, hanno carattere tassativo e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.

La causa di ineleggibilità, pertanto, non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica che lo rende ineleggibile e dall'esercizio delle relative funzioni prima della presentazione delle candidature.

L'esistenza delle cause di ineleggibilità previste dal citato articolo 60 deve essere verificata con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste dei candidati.

L'accertamento delle eventuali cause di ineleggibilità è demandato al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni e prima di ogni altra delibera, con l'esame della condizione degli eletti. La mancata rimozione tempestiva della causa di ineleggibilità, dunque, comporta la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

2.3 Incompatibilità

Le cause di incompatibilità alle cariche di Sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del TUEL. Finalità della norma è evitare che il soggetto titolare di una carica pubblica cumuli nella sua persona una pluralità di interessi confliggenti, essendo portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con gli interessi pubblici dell'ente nel quale ricopre la carica di amministratore.

Le cause di incompatibilità previste dalla legge non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

La contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità segue la procedura di cui all'articolo 69 del TUEL.

Si ricorda che, come evidenziato anche nel parere del 16 marzo 2023 del Ministero dell'Interno, a far data dall'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia⁵ che ha modificato l'art. 445 del codice di procedura penale, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle elezioni.

⁵ 30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n.162/2022

3. MODALITÀ DI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

3.1 Elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elezione del Sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.

Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato Sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato Sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al Sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato Sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato Sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato Sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Sindaco. Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

3.2 Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti⁶

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato Sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale

⁶ A tal proposito, come evidenziato in Premessa, si ricorda che tale disciplina elettorale si applica a tutti i Comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti.

quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di Sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al Sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del Sindaco e dei consiglieri e dichiararne l'ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

Elezione dei consigli circoscrizionali

Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono disciplinate dallo statuto del comune e/o da appositi regolamenti comunali e devono anche garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e agli uffici pubblici (art. 17 Tuel).

Le elezioni dei consigli circoscrizionali avvengono contestualmente alle elezioni del consiglio comunale (salvo scioglimenti anticipati dei consigli stessi) e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto.

I consigli circoscrizionali restano in carica per lo stesso periodo del consiglio comunale (5 anni).

4. TABELLE DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023.

Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

Si ricorda, infine, che la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore.

Tale composizione è stata determinata dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l'art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della Giunta in un terzo dei Consiglieri.

Per i Comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all'art. 1, c. 135, della legge n. 56/2014, che modifica - come riportato nelle tabelle che seguono - il D.L. n. 138/2011.

Si riportano, dunque, di seguito, le tabelle riepilogative della composizione dei consigli comunali e delle giunte.

TABELLA A - Consiglio

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (<i>escluso il Sindaco</i>) dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e dalla legge n. 56/2014
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 3.001 a 10.000	12
fino a 3.000	10

TABELLA B - Giunta

Comuni per fasce demografiche	Numero degli assessori comunali dopo la riduzione operata dal D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e dalla legge n. 56/2014
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	2

5. Disposizioni in materia di trasparenza elettorale

5.1 Mandatario elettorale

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente tramite un mandatario elettorale (art. 13, legge n. 96/2012). Il candidato Sindaco o consigliere dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello, o presso il tribunale del capoluogo di regione il nominativo del mandatario designato.

5.2 Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall'articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (11 maggio 2025), anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

- il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
- il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario è quello previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono previste in determinati casi riduzioni delle relative imposte e diritti.

L'obbligo vale anche per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, con pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico.

I rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici e delle liste, o persone da essi delegate, possono richiedere i certificati del casellario anche mediante PEC.

Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

L'omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici⁷, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell'articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

⁷ La Commissione, istituita con la legge n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

La previsione di cui al citato comma 14 va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1. Quest'ultimo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, secondo quanto stabilito dal comma 15, dovranno predisporre un'apposita sezione del proprio sito internet, denominata "Elezioni trasparenti", in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale (18 maggio 2025) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all'elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 non comporta sanzioni.

5.3 Rapporti tra partiti politici e fondazioni, associazioni e comitati

L'articolo 1, comma 20, della legge n. 3/2019 ha modificato il comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 149/2013, introducendo una equiparazione, in materia di trasparenza e rendicontazione, tra partiti o movimenti politici e fondazioni, associazioni e comitati così come individuati e definiti dalla norma stessa.

Ai sensi del nuovo comma 4, dunque, gli obblighi in materia di trasparenza e rendicontazione stabiliti per i partiti o movimenti politici dalla legge in esame e dall'art. 5 del D.L. n. 149/2013 trovano applicazione anche per le fondazioni, le associazioni e i comitati:

- la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici;
- i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte:
 - da membri di organi di partiti o movimenti politici *ovvero*
 - da persone che siano o siano state, nei 10 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali, ecc.) *ovvero*
 - da coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto, nei 10 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;
- che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

5.4 Protezione dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del successivo D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati con informazione sull'esistenza del trattamento e delle sue finalità. I titolari del trattamento sono tenuti ad informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROPAGANDA ELETTORALE

Dalla data di convocazione di comizi e per tutta la durata della campagna elettorale, si applicano diverse disposizioni legislative che normano la tematica dell'accesso ai mezzi di informazioni, della comunicazione esterna rivolta alle collettività e della propaganda.

La disciplina di riferimento è costituita, dunque, dalle seguenti disposizioni legislative che devono essere analizzate in maniera congiunta al fine di ottenere le definizioni e i principi utili ad una lettura e ad una comprensione uniforme della tematica in esame:

- Legge 25/03/1993, n. 81 *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 *“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”*
- Legge 22/02/2000, n. 28 *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*
- Legge 7 giugno 2000, n. 150 *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*

Dalla lettura, dunque, delle disposizioni citate, è possibile operare la necessaria distinzione tra il concetto di “propaganda”, di “comunicazione istituzionale” e di “comunicazione politica”.

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte.

Per comunicazione istituzionale si intendono le attività di informazione poste in essere dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici e la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa.

Per comunicazione politica si intende lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico stesso, dal sistema dei mass-media e dai cittadini.

I concetti appena illustrati, durante il periodo elettorale, si intersecano e si sovrappongono tra di loro; tuttavia, sono caratterizzati da tempistiche e regolamentazioni distinte che si delineano di seguito.

Propaganda elettorale

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni - e dunque a partire da venerdì 25 aprile 2025 - la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212. In particolare, dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:

- l'affissione dei manifesti dei candidati e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni al di fuori degli appositi spazi predisposti dal Comune;
- ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso (al di fuori degli spazi assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito;

- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione e, quindi, a partire da sabato 10 maggio 2025 (e per le votazioni referendarie da sabato 24 maggio 2025) e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Nel giorno precedente a quello della votazione (sabato 24 maggio 2025 e sabato 7 giugno 2025) e nei giorni della votazione (domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025, nonché domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Infine, nei giorni della votazione e, quindi, nelle giornate di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025, nonché in quelle del 8 e 9 giugno 2025 è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali.

Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione di comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 volte a garantire la parità di trattamento e l'imparzialità nell'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica nonché la disciplina della comunicazione istituzionale e gli obblighi di informazione.

In particolare, è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni⁸. Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso, le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata).

In particolare, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte richiamato l'attenzione dei Comuni – anche nelle delibere di contestazione di violazione della normativa - a porre in essere, nel periodo indicato, attività istituzionali che soddisfino entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità. Inoltre, nelle sue deliberazioni, l'Autorità ha evidenziato che, essendo la comunicazione istituzionale la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa finalizzata, tra l'altro, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario di impersonalità e

⁸ “È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa” (art. 29, c.6, legge n. 81/1993).

indispensabilità dei contenuti risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, le amministrazioni comunali devono limitarsi a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto – dovere di andare a votare, ma non devono fornire indicazioni di propaganda al voto nei confronti di uno specifico candidato. Non possono utilizzare, dunque, la carta intestata del Comune, nonché i relativi logo e protocollo per finalità diverse da quelle meramente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente.

Inoltre, i titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente. Rientra ad esempio, in tale divieto anche la pubblicazione, su un profilo personale Facebook di un candidato Sindaco uscente – e ricandidato -, di un video registrato nella sala conferenze del Comune con la rappresentazione dello stemma comunale.

Ancora, la concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta, rientrando, pertanto, nel novero delle attività di comunicazione istituzionale e come tale, deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti.

Allo stesso modo, il Comune dovrà prestare particolare attenzione all'attività di comunicazione realizzata con comunicati stampa divulgati attraverso la casella di posta elettronica istituzionale o con la pubblicazione di locandine di iniziative varie (incluse inaugurazioni) sul sito web istituzionale dell'ente che non abbiano i caratteri di imparzialità o indispensabilità.

Sul sito web istituzionale, inoltre, non possono essere pubblicati avvisi di iniziative e relative locandine, recanti lo stemma del Comune, la dicitura “Comune di” o l'eventuale riferimento ad Assessorati o uffici del Comune, se realizzati da un candidato sindaco che già ricopra una carica elettiva all'interno dell'ente.

Infine, il Comune dovrà adempiere alle disposizioni relative alla relazione di fine mandato attraverso la sua pubblicazione integrale sul proprio sito istituzionale quale atto amministrativo inviato alla Corte dei conti che racchiude le informazioni relative alle attività svolte nei quinquenni amministrativi e non già documenti di sintesi estrapolativi e sintetici di alcune sue parti che possono assimilarsi ad una funzione propagandistica dell'amministrazione uscente.

Eventuali violazioni in materia sono accertate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di riscontro positivo, dispone la pubblicazione del messaggio di violazione e, se necessario, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione delle disposizioni normative. La mancata ottemperanza di tali prescrizioni dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228, irrogata dalla stessa Autorità.

Comunicazione politica

Dalla data di convocazione dei comizi, e dunque dal 10 aprile 2025, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme:

- ✓ tribune politiche
- ✓ dibattiti
- ✓ tavole rotonde
- ✓ presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici
- ✓ interviste
- ✓ ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione.

Fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 23 maggio 2025 e per le votazioni referendarie venerdì 6 giugno 2025), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina definita dall'art. 4 della citata legge n. 28/2000 che fornisce i criteri sia per il riparto degli spazi tra i soggetti politici sia per la trasmissione di messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a sabato 24 maggio 2025 e per le votazioni referendarie sabato 7 giugno 2025), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè fino a venerdì 23 maggio 2025 e per le elezioni referendarie venerdì 6 giugno 2025), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- ✓ annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- ✓ pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- ✓ pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

7. FOCUS: I NUMERI DEI COMUNI AL VOTO

DATI SUI COMUNI AL VOTO⁹

Sono **406 i Comuni** della prossima tornata elettorale amministrativa.

Di questi, il **25 e 26 maggio** andranno al voto **120 Comuni** delle **Regioni a statuto ordinario** e **14 Comuni** delle Regioni a statuto speciale **Sicilia** e **Sardegna**.

Il **13 e 14 aprile** andranno al voto i Comuni del **Friuli Venezia Giulia** e il **4 maggio** i Comuni delle **Province Autonome di Trento e Bolzano**, per un totale di **286 Comuni** di queste Regioni a statuto speciale.

Dei **406 Comuni** che vedranno il rinnovo dei propri organi, **74** hanno una **popolazione superiore ai 15.000 abitanti** e **332** una **popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, la **popolazione** interessata dalle prossime elezioni amministrative è pari a **3.436.664** mentre i **votanti** sono **2.976.751**.

Si voterà in **8** Comuni **capoluogo**: *Bolzano, Genova, Matera, Nuoro, Pordenone, Ravenna, Trento e Taranto*.

Tra questi, **Genova** è anche capoluogo di Regione e Capoluogo di Città Metropolitana.

Sei sono i Comuni al voto che superano i 100.000 abitanti (Bolzano, Genova, Giuliano in Campania, Ravenna, Trento e Taranto). In particolare, Giuliano in Campania è il Comune non capoluogo con più abitanti d'Italia (123.758 residenti).

La **Calabria** è la Regione a statuto ordinario con il **maggior numero di Comuni alle urne, 19**, seguita dalla Lombardia (18 Comuni); mentre la **regione con meno Comuni al voto è il Molise (un solo Comune)**. Tra le Regioni a statuto speciale, il **Trentino-Alto Adige** è la regione con il **maggior numero di Comuni alle urne, 268**.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del numero complessivo dei Comuni che andranno al voto suddivisi per Regioni.

Regioni	Numero Comuni
Abruzzo	6
Basilicata	8
Calabria	19
Campania	15
Emilia-Romagna	5
Friuli-Venezia Giulia	4
Lazio	10
Liguria	5
Lombardia	18
Marche	2

⁹ Ultimo dato disponibile dal Ministero dell'interno e aggiornato al 1° aprile 2025.

Molise	1
Piemonte	9
Puglia	10
Sardegna	5
Sicilia	9
Trentino-Alto Adige	268
Umbria	3
Veneto	9
Totale Comuni al voto	406

Infine, si evidenzia che il **Comune più piccolo** che andrà alle elezioni è **Malvicino**, in provincia di **Alessandria**, che conta solo **79 abitanti**; il **Comune più grande**, invece, con **561.203 abitanti**, è **Genova**, che conta anche il maggior numero di elettori, **481.343**.

DATI SUGLI AMMINISTRATORI LOCALI

NUMERO DI CONSIGLIERI DA ELEGGERE E ASSESSORI DA NOMINARE

Con la tornata elettorale della primavera 2025 saranno eletti **5.870 consiglieri** e potranno essere nominati circa **1.424 assessori**.

Di seguito due tabelle esplicative dei Comuni che andranno al voto, distinti per fasce demografiche.

La prima raccoglie i dati dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, suddivisi per fasce di popolazione, con il relativo numero di componenti degli organi politici.

La seconda contiene il riepilogo, per dato aggregato in considerazione della varietà della legislazione regionale in materia, dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e del relativo numero di consiglieri e assessori.

Infine, è riportato il riepilogo complessivo dei Comuni e del numero degli amministratori.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Comuni per fasce demografiche	Numero Comuni al voto	N. Consiglieri Comunali spettanti ad ogni Comune (escluso il Sindaco)	Totale Consiglieri che saranno eletti	N. Assessori Comunali spettanti ad ogni Comune	Totale Assessori che potranno essere nominati
più di 1 milione	0	48	0	12	0
da 500.001 a 1 milione	1	40	40	11	11
da 250.001 a 500.000	0	36	0	10	0
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	4	32	128	9	36

da 30.001 a 100.000 (senza i capoluoghi)	11	24	264	7	77
da 10.001 a 30.000	30	16	480	5	150
da 3.001 a 10.000	37	12	444	4	148
fino a 3.000	37	10	370	2	74
TOT	120		1.726		496

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
Provincia Autonoma di Bolzano	111	1704	385
Provincia Autonoma di Trento	157	2170	456
Regione Friuli-Venezia Giulia	4	88	26
Regione Siciliana	9	110	38
Regione Sardegna	5	72	23
TOT	286	4.144	928

RIEPILOGO

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
TOT	406	5.870	1.424

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI¹⁰

Lunedì 31 marzo 2025

55° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale è fissata dal Ministero dell'Interno la data di svolgimento delle elezioni dei consigli comunali. La data è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (art. 3, legge n. 182/1991).

Con decreto del Ministro dell'Interno del 24 marzo 2025, le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali sono state fissate per i giorni di **sabato 25 maggio** e **domenica 26 maggio 2025¹¹**.

L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.

55° giorno antecedente quello della votazione

Inizio, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 400, lettera d), che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, del lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle consultazioni elettorali, che termina il quinto giorno successivo a quello delle medesime consultazioni, compreso l'eventuale ballottaggio (sabato 14 giugno).

Il responsabile/dirigente deve adottare la determinazione di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale (art. 15 del D.L. n. 8/1993).

L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati e a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva impedisce il pagamento dei compensi.

Martedì 8 aprile 2025

47° giorno precedente la data delle elezioni

Cancellazione dalle liste elettorali degli elettori trasferiti in altri Comuni.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica con le modalità indicate con circolare n. 43/2014 del Ministero dell'interno.

Giovedì 10 aprile 2025

45° giorno precedente la data delle elezioni

¹⁰ Si evidenzia che il calendario riportato è solo per i Comuni che andranno al voto il 25 e 26 maggio.

¹¹ Ai sensi di quanto stabilito dal DL n. 27/2025, si ricorda che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno di votazione per le elezioni amministrative quello della domenica.

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del Sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio (art. 18, comma 1, del T.U. sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Il modello di manifesto viene trasmesso anche in formato word per la pubblicazione sugli albi on line dei comuni interessati.

Scadenza del termine entro il quale:

- devono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano in corsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (art. 32, comma 1, n. 2 e 3 del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni). Le deliberazioni relative alle suddette cancellazioni devono essere notificate agli interessati entro 10 giorni;
- devono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (art. 32, D.P.R. n. 223/1967). A tali elettori il comune di immigrazione consegna una nuova tessera elettorale previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza;
- devono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (art. 41, D.P.R. n. 223/1967).

Da tale termine, decorrono una serie di limitazioni relative alla comunicazione politica e alla comunicazione istituzionale per il cui approfondimento si rimanda al paragrafo 6.

Inoltre, si ricorda che, in base all'articolo 38, comma 5, del TUEL, i Consigli comunali, a decorrere dal termine di indizione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente la data delle elezioni in base all'art. 18, comma 1, del DPR 570/1960), possono adottare solo atti urgenti ed inderogabili (v. quanto già approfondito in Premessa).

Martedì 15 aprile 2025

Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale deve essere costituito l'ufficio centrale per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 71 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il Comune (art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

Inizia il periodo entro il quale l'elettore interessato al voto domiciliare deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto la domanda e la documentazione

prescritta; affissione del manifesto per rendere nota la normativa al voto domiciliare. (vedasi 5 maggio).

Domenica 20 aprile 2025

Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (art. 33, secondo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La seconda copia dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio (art. 33, terzo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

La terza copia dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (art. 33, terzo comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Da martedì 22 aprile a venerdì 25 aprile 2025

Dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della Giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Venerdì 25 aprile 2025

Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (art. 32, quarto comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Venerdì 25 aprile 2025

30° giorno antecedente quello della votazione

- Inizio della presentazione (ore 8) delle candidature alla carica di Sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune (la presentazione delle candidature è regolata nei comuni sino a 15.000

abitanti dall'articolo 28, T.U. n. 570/1960, e per i comuni con oltre 15.000 abitanti dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico).

La presentazione deve esser fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, lo stesso potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione alla Prefettura.

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il Segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

➤ Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale) (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia (art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni).

- Termine entro il quale il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni (art. 33, D.P.R. n. 361/1957).
- Termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio.

Da venerdì 25 aprile a sabato 26 aprile 2025

Gli uffici comunali dovranno rimanere aperti negli orari previsti per la presentazione delle liste e candidature (e quindi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di venerdì 25 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 26 aprile), nonché nei giorni immediatamente precedenti, in orari da pubblicizzare adeguatamente (Articoli 28 e 32, T.U. n. 570/1960).

Sabato 26 aprile 2025

29° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la presentazione (ore 12) delle candidature alla carica di Sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il Segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate (Articoli 28 e 32, T.U. n. 570/1960).

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale sono regolate:

- per i comuni con popolazione fino a 15 abitanti: dagli articoli 30 e 31 del testo unico n. 570/1960 e dall'articolo 71 del D. Lgs. n. 267/2000;
- per i comuni con popolazione superiore dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico e dagli articoli 72 e 73 del D. Lgs. n. 267/2000.

Le operazioni della commissione elettorale circondariale devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste.

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (art. 31 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Lo stesso articolo 31, come modificato dall'art. 2, all. IV, D. Lgs. n. 104/2010 prescrive che il manifesto con le liste dei candidati deve essere pubblicato nell'albo pretorio *online* nonché affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione (sabato 17 maggio 2025).

Domenica 27 aprile 2025

28° giorno antecedente quello della votazione (giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle liste)

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (artt. 30 e 33 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Martedì 29 aprile 2025

Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di Sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). In caso di ricusazione del contrassegno, la norma citata dispone che la Commissione elettorale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle liste ammesse per le elezioni comunali

Gli articoli 30 (comuni fino a 15.000 abitanti) e 33 (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 stabiliscono che la commissione elettorale procede all'esame delle candidature entro il giorno successivo a quello della loro presentazione (27 aprile 2025). Le relative decisioni sono immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto. Inoltre in caso di ricusazione del contrassegno (per i comuni fino a 15.000 abitanti), ovvero per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate (altri comuni), per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite, la Commissione assegna un nuovo termine, rispettivamente di 48 ore, ovvero si riunisce entro il 26° giorno antecedente la data della votazione (29 aprile 2025).

La giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni (art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Mercoledì 30 aprile 2025

Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; art. 3, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Da mercoledì 30 aprile a lunedì 5 maggio 2025

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede, a termini dell'articolo 6 della legge n. 95/1989:

- a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza. Il manifesto deve essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza.

Domenica 4 maggio 2025

Elettori fuori sede

Gli elettori fuori sede possono presentare domanda al Comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo Comune, presentando domanda almeno 35 giorni prima della data prevista per la votazione referendaria (cfr. 2, c.2, D.L. n. 27/2025). La domanda di esercizio 'fuori sede' del diritto di voto referendario deve contenere, specifica l'art.2, c.3, del D.L. n.27/2025: l'indirizzo completo del temporaneo domicilio; ove possibile, un recapito di posta elettronica; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore "fuori sede" per motivi di studio, di lavoro, di cura.

Lunedì 5 maggio 2025

20° giorno antecedente quello della votazione

- Tra il 40° e 20° giorno precedenti la data della votazione, l'elettore interessato al voto domiciliare deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto:
- un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;

- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (10 aprile 2025), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, D.L. n. 1/2006, riportante l'esatta formulazione: “... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.

Voto domiciliare

La domanda di ammissione al voto domiciliare vale anche per l'eventuale ballottaggio.

Il termine (5 maggio 2025) deve considerarsi di carattere ordinatorio in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato (circolare Ministero Interno - Direzione Centrale Servizi Elettorali, n. 54/2021).

I comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, dovranno organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

- Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'appello trasmette al Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.
- Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95).

Sabato 10 maggio 2025

Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione

- Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, quarto comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).
- Scadenza del termine per apportare le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
- Il Sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni). Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale grave impedimento al Sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedito.

Da sabato 10 maggio 2025

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Domenica 11 maggio 2025

14° giorno antecedente quello della votazione

Entro la suddetta data i partiti, i movimenti politici e le liste e i candidati alla carica di Sindaco hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste suddette, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002. Ai fini di tale pubblicazione non è richiesto il consenso dell'interessato (art. 1, legge n. 3/2019).

La norma non si applica ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (art. 38-bis, D.L. n. 77/2021, c. 7).

Giovedì 15 maggio 2025

Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione

Invio alla Commissione elettorale circondariale, da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Sabato 17 maggio 2025

Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione

- Invio, al Sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
- Affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici dei manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Martedì 20 maggio 2025

Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (art. 38, terzo comma, art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del T.U. sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni; art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Qualora la variazione sia stata approvata, il Sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 23 maggio 2025).

Elettori fuori sede

In relazione alle domande ricevute dagli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie, il Comune di temporaneo domicilio acquisisce dal Comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del Comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro Comune (cfr. 2, c.4, D.L. n. 27/2025).

Giovedì 22 maggio 2025

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione

- Il Sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).
- Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).
- Trasmissione al Sindaco - da parte della Commissione elettorale circondariale, per le elezioni comunali, per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune per la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali. La designazione medesima può essere presentata direttamente ai singoli presidenti delle

sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, prima dell'inizio della votazione (art. 25, D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-bis, D.L. n. 77/2021).

L'atto di designazione non richiede autenticazione quando sia firmato digitalmente da uno dei delegati e i documenti trasmessi mediante posta elettronica certificata.

Venerdì 23 maggio 2025

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione per le elezioni comunali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione, dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni delle votazioni (domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Venerdì 23 maggio 2025

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a) (art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sabato 24 maggio 2025

Giorno antecedente quello della votazione

➤ Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

➤ Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura dei sindaci, del materiale occorrente per la votazione;

- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;

- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) **da parte del presidente** (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda, ed eventualmente per le elezioni circoscrizionali (art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede - Apertura del plico contenente il timbro della sezione¹² ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

All'atto dell'insediamento del seggio - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del **luogo di cura** eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del **luogo di detenzione** eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

¹² Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di **designazione dei rappresentanti delle liste** dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Concluse tutte le operazioni sopra indicate - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 25 maggio 2025.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

Domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025: giorni della votazione

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

- Durante le consultazioni la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno dei seggi elettorali (art. 2, c. 2, legge 5 febbraio 1998 n.22).

Dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 26 maggio 2025 - Operazioni di votazione per le elezioni (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81; art. 3, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58).

Ore 7, Domenica 25 maggio - Apertura della votazione

Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62).

È opportuno che, anche prima delle ore 7, il presidente ricostituisca il seggio elettorale, nell'eventualità della sostituzione di scrutatori assenti.

Prima che abbiano inizio le operazioni di votazione - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Le operazioni di votazione per le elezioni si concludono alle ore 15 di lunedì 26 maggio 2025.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Lunedì 26 maggio 2025, dalle ore 15, concluse le operazioni di voto

Inizio delle operazioni di scrutinio delle elezioni amministrative.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, ovvero 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni (art. 13, D.P.R. n. 132/1993).

Il seggio deve determinare il numero complessivo di elettori che hanno votato per le elezioni comunali e tale numero deve essere anche distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile (art. 53, primo comma, n. 2, T.U. n. 570/1960).

Dopo avere accertato il numero dei votanti, il seggio procede alla formazione del plico contenente le liste degli elettori della sezione utilizzate per le operazioni di votazione (art. 53, T.U. n. 570/1960).

Il seggio inizia quindi le operazioni di scrutinio a termini degli artt. 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960, rispettivamente, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

- Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; art. 72, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle

sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 6, secondo periodo, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025 - Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni dalla data in cui si sono concluse le operazioni di scrutinio relative al primo turno di votazione e non si sono verificati i presupposti per il ballottaggio, il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

(EVENTUALE) BALLOTTAGGIO
ED ELEZIONI REFERENDARIE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Entro domenica 1° giugno 2025

Entro sette giorni dalla votazione del primo turno

I candidati alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (art. 72, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro martedì 3 giugno 2025

Entro cinque giorni dalle consultazioni referendarie

Elettori fuori sede

Il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto per le consultazioni referendarie con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare (cfr. art. 2, c.5, D.L. n.27/2025).

Entro giovedì 5 giugno 2025

Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio

Scadenza del termine entro il quale gli *elettori ricoverati nei luoghi di cura* debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli *elettori presenti in luoghi di detenzione* debbono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Venerdì 6 giugno 2025

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 6 giugno a sabato 7 giugno 2025), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni delle votazioni (domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025) per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Sabato 7 giugno 2025

Alle ore 16 del sabato, giorno precedente quello della votazione, il presidente costituisce il seggio elettorale (anche nel caso di svolgimento delle sole elezioni referendarie). Anche la costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente il giorno del voto, contemporaneamente all'insediamento del seggio ordinario e nella stessa sede di riunione (vedasi adempimenti indicati nella giornata del 24 maggio 2025).

Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025

Giorni della votazione del turno di ballottaggio e delle votazioni referendarie

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 9 giugno 2025

- Anche prima delle ore 7 di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi (art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni). Tutte le operazioni preliminari devono essere compiute con speditezza per poter iniziare le operazioni di votazione alle ore 7.
- Operazioni di votazione per ciascun referendum e per il turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco (art. 48, primo comma, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, art. 1-bis, D.L. n. 26/2020, convertito nella legge n. 59/2020).
- Le operazioni di votazione per le elezioni si concludono alle ore 15 di lunedì 9 giugno 2025. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione (art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio

1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

➤ Durante le consultazioni la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno dei seggi elettorali (art. 2, c. 2, legge 5 febbraio 1998 n.22).

Lunedì 9 giugno 2025, dalle ore 15

Operazioni di scrutinio dei referendum e delle elezioni amministrative

Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione (cfr. art. 67, c. 1, n. 2, T.U. n. 361/1957 ed art. 53, T.U. n. 570/1960), si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative (art. 1, c. 2, D.L. n. 27/2025) (vedasi adempimenti indicati nella giornata del 26 maggio 2025).

Pertanto, una volta terminate le operazioni di scrutinio dei referendum¹³, iniziano, in tutte le sezioni elettorali, le operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (art. 11, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

Per le elezioni comunali, dopo le operazioni di scrutinio:

- nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (ballottaggio a seguito di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco - art. 71, c. 6, D. Lgs. n. 267/2000), il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132);

- nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (art. 72, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; artt. 72 e 73, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Martedì 10 giugno 2025

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; artt. 72 e 73, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

¹³ L'art.1, c.2, del D.L. n. 27/2025, al terzo e quarto periodo, stabilisce quanto segue: "Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì."

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (art. 67, testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Entro tre giorni *dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale ha ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025*, il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro tre giorni *dalla chiusura delle operazioni di scrutinio il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti* (art. 61, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

APPENDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Disposizioni per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025	Decreto-legge 19 marzo 2025 n. 27
Indizione elezioni amministrative - Anno 2025	Decreto del Ministro dell'Interno 27 marzo 2025
Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.	D.P.R. 20 gennaio 2023 (in G.U. 3 marzo 2023 n.53) – cfr. c.236-ter, art.1, legge n.205/2017, come modificato art. 2, D.L. n.7/2024, conv. in legge n. 38/2024.
Semplificazione in materia di procedimenti elettorali	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in legge n. 108/2021 - art. 38-bis
PROCEDIMENTO - LISTE ELETTORALI	
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali <i>Ineleggibilità</i> <i>Incompatibilità</i> <i>Elezione sindaco e consiglio comunale</i>	D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni <i>Art. 60</i> <i>Art. 63</i> <i>Artt. 71, 72, 73</i>
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico	D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici	Legge 9 gennaio 2019, n. 3
Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190	D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni	Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni	Legge 7 aprile 2014, n. 56
PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO	
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81	D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132
DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, POLITICA E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni	Legge 7 giugno 2000, n. 150
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali	Legge 24 aprile 1975, n. 130
Disciplina della propaganda elettorale	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Provvedimento in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica	Provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019 del Garante per la protezione dei dati personali
SEGGI ELETTORALI	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni

<p>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570</p>	<p>Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni</p>
<p>Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120</p>	<p>D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299</p>
<p>Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale</p>	<p>Legge 30 aprile 1999, n. 120</p>
<p>Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale</p> <p><i>Spese e rendiconti</i></p>	<p>Legge 23 aprile 1976, n. 136</p>
<p>Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica</p> <p><i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i></p>	<p>D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 (art. 15).</p>

1.1 Documentazione d'interesse relativa alle elezioni 2025

1.1.1 D.L. 19 marzo 2025 n. 27

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

Art. 1

Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2

Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune

situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3

Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali

1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 4

Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.
2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1.1.2 Decreto del Ministro dell'Interno 24 marzo 2025

Fissazione della data della votazione del turno annuale 2025 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio 2025

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, secondo cui le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

DECRETA

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per i giorni di **domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025**.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di **domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025**.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

2. GIURISPRUDENZA

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ	
Corte cost. 257/2010 Art. 60 TUEL	<i>Inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 33 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in tema di compiti della Commissione elettorale mandamentale</i>
Corte cost. 283/2010 Art. 60 TUEL	<i>L'eleggibilità costituisce la regola e l'ineleggibilità l'eccezione</i>
Corte cost. 277/2011 Art. 63 TUEL	<i>Incostituzionali gli artt. 1,2,3,4 Legge 15 febbraio 1953 n. 60 nella parte in cui non prevedono incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 120/2013 Art. 63 TUEL	<i>Illegittimità costituzionale dell'articolo 63 nella parte in cui non prevede incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti</i>
Corte cost. 450/2000 Art. 61, primo comma, n. 2, TUEL	<p>Incostituzionale l'art. 61, n. 2 relativo alla ineleggibilità di chi abbia parenti o affini che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o servizi comunali.</p> <p><i>Illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 2, del TUEL nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.</i></p>
Corte cost. 3/2025 Art. 9, c.3, Legge 17 febbraio 1968, n. 108 Art. 2, c.6, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82	<p>Non è più ammissibile che l'ordinamento frapponga ostacoli procedurali - nella specie, l'obbligo di dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco - a coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento una lista di candidati alle elezioni,</p>

<p>TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 settembre 2007, n. 3136 <i>Art. 60 TUEL</i></p>	<p>Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione. <i>La nozione di "controllo istituzionale" non può essere che riferita a forme tipiche nell'ordinamento, a base, per di più, costituzionale.</i></p>
<p>Cass., sez. I, 14 dicembre 2011, n. 26946 <i>Art. 60, primo comma, n.11, TUEL</i></p>	<p><i>È causa di ineleggibilità l'essere liquidatore di un consorzio in quanto, a seguito di una evoluzione della giurisprudenza della corte di cassazione, il liquidatore è considerato un amministratore in senso tecnico, ancorché i suoi poteri siano finalizzati all'obiettivo della liquidazione</i></p>
<p>Cass., sez. I, 26 ottobre 2010, n. 24021</p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai funzionari di pubblica sicurezza. <i>Gli agenti della polizia di stato non sono funzionari e, dunque, non è ravvisabile la ipotesi di ineleggibilità. I soggetti gravati dalla previsione di ineleggibilità, infatti, appartengono tutti al rango degli ufficiali di grado superiore delle forze armate e dei funzionari, dirigenti e no, di polizia. Si tratta, cioè, di una categoria di fascia elevata cui non può essere assimilato un sottufficiale subordinato.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2005, n. 7925 <i>Art. 60, primo comma, n. 5, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai componenti degli organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'ente. <i>Per costituire causa di ineleggibilità il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell'attività amministrativa dell'ente.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 2005, n. 5449 <i>Art. 60, primo comma, n. 7, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti del Comune. <i>Non sussiste una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore.</i></p>
<p>Cass. Civ., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 26532 <i>Art. 60, primo comma, n. 9, TUEL</i></p>	<p>Causa di ineleggibilità relativa alle cariche di vertice delle ASL. <i>La causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, n. 9, riguarda esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali del</i></p>

	<i>comune o dei comuni che si trovino in rapporto territoriale con l'USL di appartenenza.</i>
Cass. Civ., sez. I, 16 luglio 2005, n. 15105 <i>Art. 60, primo comma, n. 11, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione del personale di istituto dipendente dal Comune. <i>È ineleggibile alla carica di consigliere il presidente dell'azienda speciale, ente dipendente dal comune come risulta, oltre che dalla previsione normativa, anche dallo statuto della stessa.</i>
Cass. Civ., sez. I, 29 agosto 2011, n. 17679 <i>Art. 60, primo comma, n. 10, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa ai legali rappresentanti e ai dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50%. <i>Ai fini dell'applicazione della norma, non ricorre alcuna differenza tra le società per azioni e le società a responsabilità limitata. Le ragioni dell'ineleggibilità sono identiche in entrambi i casi. La forma societaria, infatti, è irrilevante perché non incide sul potere di influenza che il legale rappresentante può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale.</i> <i>La sovrapposibilità dei due modelli societari giustifica l'estensione dell'art. 60, comma 1, n.10, alle S.r.l., già equiparate alle S.p.A. ai fini della gestione del servizio pubblico locale</i>
Cass. Civ., sez. I, 20 maggio 2006, n. 11894 <i>Art. 60, primo comma, n. 12, TUEL</i>	Causa di ineleggibilità relativa agli amministratori già in carica in altro ente. <i>È ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità</i>
Tar Campania, Napoli, sezione II, 23 novembre 2015, n. 5432 <i>Art. 60, TUEL</i>	<i>Le cause di ineleggibilità - che sono elementi ostativi al solo esercizio dell'elettorato passivo e, quindi, certamente comportanti un minore allarme sociale rispetto alla</i>

	<i>incandidabilità - non possono integrare una causa di invalidità in grado di trasmettersi alle operazioni successive, ma producono il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.</i>
Cons. Stato, sez, IV, 1° ottobre 2012, n. 5164 <i>Artt. 60 e 63, TUEL</i>	Incompatibilità tra giudice di pace e consigliere comunale. <i>L'incarico di giudice di pace è incompatibile con la carica di consigliere comunale, a nulla rilevando il fatto che le due funzioni siano svolte in ambiti territoriali diversi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 22 dicembre 2011, n. 28504 <i>Art. 63, primo comma, n. 2, TUEL</i>	Incompatibilità titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza che ha parte in servizi, somministrazioni di appalti nell'interesse del Comune. <i>L'espressione "avere parte" allude ad una situazione di potenziale conflitto del soggetto titolare dell'interesse particolare rispetto all'esercizio imparziale del mandato. Ne discende che la nozione di partecipazione deve assumere un significato il più possibile esteso e flessibile, al fine di potervi ricomprendere forme di partecipazione eterogenee.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 dicembre 2002, n. 18128 <i>Art. 63, primo comma, n.2, TUEL</i>	Incompatibilità tra consigliere comunale e amministratore unico di una srl con capitale interamente versato dallo stesso comune. <i>Sussiste una situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di amministratore unico di una s.r.l. con capitale interamente versato dal comune, con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia imprenditoriale e gestionale, avente ad oggetto una serie di servizi di interesse pubblico, alla quale è stata affidata la gestione di taluni servizi.</i>
Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2001, n. 6880 <i>Art. 63, primo comma, n.4, TUEL</i>	Incompatibilità per lite pendente. <i>Il legislatore, nel disciplinare in termini di incompatibilità e non più di ineleggibilità l'ipotesi della "lite pendente", ha inteso correlare la causa di incompatibilità ad una lite effettivamente pendente nella quale l'eletto è "parte".</i>

ALTRE SENTENZE	
Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485	<p><i>Verifica delle schede censurate con l'appello incidentale.</i></p> <p><i>La sentenza evidenzia che nel processo elettorale, quando si procede alla verifica delle schede, occorre valutare la validità del voto anche delle schede contestate.</i></p>
Corte costituzionale – Sentenza 10 marzo 2022 n. 62	<p><i>Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i></p> <p><i>La Corte stabilisce che è incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi.</i></p>